



**LA COPROGETTAZIONE E IL CODICE DEGLI APPALTI  
NELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**SPUNTI DI APPROFONDIMENTO**

**Maggio 2017**

*A cura di: Antonella Fabiano - Direttore della Centrale Unica Appalti – Comune di Milano*

## Sommario

<b>1. COPROGETTAZIONE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Coprogettazione in presenza di copartecipazione del privato .....	6
1.2 Coprogettazione in assenza di copartecipazione del privato.....	7
<b>2. ACCORDO QUADRO .....</b>	<b>9</b>
<b>3. SCHEDE DI SINTESI .....</b>	<b>10</b>
- Coprogettazione del progetto e della gestione inferiore alle soglie comunitarie	
- Coprogettazione del solo progetto inferiore alle soglie comunitarie	
- Coprogettazione del progetto e della gestione pari o superiore alle soglie comunitarie	
- Coprogettazione del solo progetto pari o superiore alle soglie comunitarie	

*Allegato: Modello di Capitolato speciale di Accordo Quadro*

## 1. COPROGETTAZIONE

### **LEGGE 8 novembre 2000, n. 328**

**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

#### **Art. 1. (Principi generali e finalità)**

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione

#### **Art. 5. (Ruolo del terzo settore).**

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

La legge 328/20002 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, indica le priorità e i settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’ente pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori. La legge inoltre dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale

**DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328**

**Art. 7. Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore**

**1.** Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

Il DPCM 30 marzo 2001 fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei Comuni con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi sociali. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per l'individuazione delle forme di sostegno.

**ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016**

**Determinazione**

**Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali**

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016 )

**5. La co-progettazione**

Oltre che nell'attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 200110. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
- messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.

In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:

a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell'avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti

definitivi;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti:

- possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo sembra opportuno adottare i criteri previsti dall'art. 38 dello Codice dei Contratti), tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata);

- caratteristiche della proposta progettuale;

- costi del progetto;

c) avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;

d) stipula della convenzione.

Anche la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" dedica un paragrafo alla coprogettazione.

Gli aspetti salienti di questa Delibera sono la definizione della coprogettazione intesa come "un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale" e la descrizione del percorso della coprogettazione

In particolare su quest'ultimo punto viene delineata una procedura che si articola in due fasi principali. La prima dedicata alla scelta del soggetto con cui condividere le attività la seconda rappresentata dalla fase in cui viene espletata l'attività di coprogettazione.

Di particolare interesse è la descrizione della fase relativa alla scelta per l'individuazione del partner. La procedura infatti, come descritta, risulta essere svincolata dal codice dei contratti allora in vigore, D.lgs 163/2006, anche se si rimanda all'art. 38 come best practice per la verifica dei requisiti di carattere generale.

La procedura, in estrema sintesi prevede la pubblicazione di un avviso di interesse con cui l'Amministrazione rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione. Nell'avviso devono essere indicati sia il progetto di massima, ovvero gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento, la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali, che i criteri e le modalità con cui verranno selezionate le proposte. La titolarità delle scelte progettuali indicate nel progetto di massima rimangono quindi in capo all'Amministrazione. I partner verranno valutati in base al possesso di requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in base alla proposta progettuale ed al costo del progetto. La seconda fase consiste nella attività vera e propria di coprogettazione e si conclude con la stipula di una convenzione.

Il vero tema da affrontare è: cosa differenzia la coprogettazione da un appalto o cessione di servizi nel quale il soggetto individuato, verso il pagamento di un corrispettivo, svolge un servizio sulla base di un progetto di massima redatto dall'amministrazione.

La sostanziale differenza consiste nella copartecipazione del partner con proprie risorse alla coprogettazione. Il partner deve mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche intese come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi,

risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità. L'assenza di questa copartecipazione di risorse identifica l'intervento come appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice degli Appalti.

### **1.1) Coprogettazione in presenza di copartecipazione del privato**

La coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità.

La coprogettazione fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale

Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano l'effettiva opportunità di collaborare con un soggetto del Terzo Settore nella **progettazione e gestione** di attività di tipo sociale. L'aspetto economico dell'affidamento deve essere valutato in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

In presenza del presupposto della copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione quindi la procedura per la scelta del partner è svincolata dal Codice degli appalti. La pubblicazione del D.Lgs 50/2006 e ss. m.i. non modifica l'impianto normativo sopra descritto considerata la non applicabilità di tale norma al pari della non applicabilità del precedente (cfr. D.Lgs 163/2016).

Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più snella, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore.

Come detto il legislatore richiede, nella scelta del partner del Terzo Settore, il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

La stessa delibera ANAC 32/2016, nel descrivere il percorso in cui si articola la coprogettazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, prevede la pubblicazione di un avviso per il quale si suggeriscono idonee forme di pubblicità. L'avviso deve indicare il progetto di massima, i requisiti di carattere generale e tecnico professionali che devono essere posseduti dai candidati.

Per garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, la delibera ANAC 32/2016 richiede che le amministrazioni mantengano in capo a se stesse la titolarità delle scelte predeterminando gli obiettivi generali, gli specifici interventi ed individuando le caratteristiche essenziali necessarie per la redazione di un progetto di massima che ha anche la funzione di guidare gli operatori economici nella predisposizione della proposta di servizio.

Per quanto riguarda gli elementi di carattere generale, in analogia con quanto proposto da ANAC nella precitata delibera 32/2016, si ritiene corretto fare riferimento all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. che ha sostituito il precedente art. 38 del D.Lgs 163/2006. Per quanto riguarda invece gli elementi di carattere professionale in ambito SPRAR, ai sensi dell'art. 21 del Decreto 10 agosto 2016, i candidati devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi.

Nell'avviso devono essere indicati anche i criteri e le modalità che verranno utilizzati per l'individuazione dei progetti. I criteri individuati dovranno valutare le attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative del progetto di massima predisposto dall'Amministrazione, le modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività di coprogettazione, gli strumenti di governo, presidio e di controllo della coprogettazione, l'assetto organizzativo proposto nel rapporto Comune e partner progettuale, attività di monitoraggio dei risultati.

La valutazione dei costi delle attività dovrà prevedere come detto un cofinanziamento da parte del candidato valutato sulla messa a disposizione di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità.

La procedura di selezione dei progetti e di verifica dei requisiti dei candidati sarà a cura dall'Amministrazione e si suggerisce la nomina, allo scadere del termine di presentazione delle candidature, di una commissione tecnica di valutazione. Si suggerisce altresì la verbalizzazione delle sedute della commissione.

La fase successiva è quella nella quale i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i responsabili comunali condividono ed avviano l'attività vera e propria di coprogettazione. Si tratta quindi di prendere a riferimento il progetto selezionato e procedere ad una definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto della definizione analitica di dettaglio e degli obiettivi da conseguire.

L'ultima fase consiste nella stipulazione della convenzione.

In presenza di coprogettazione, con le caratteristiche sopra delineate, come detto è possibile applicare la procedura più snella prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella L 328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e nelle Leggi Regionali.

In presenza di una procedura di valore superiore alla soglia comunitaria(€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX) però ci si sposta dal campo di applicazione della legge nazionale e di competenza del legislatore italiano. In questi casi la procedura dovrà quindi essere espletata nel rispetto dei principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.

## **1.2) Coprogettazione in assenza di copartecipazione del privato**

Come detto l'elemento distintivo della coprogettazione rispetto all'appalto di servizi è la compartecipazione del partner in termini di messa a disposizione di risorse umane,

finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

La realizzazione di un servizio di progettazione e/o di gestione verso un corrispettivo invece inquadra l'intervento negli appalti di servizi con l'inevitabile applicazione del Codice degli Appalti.

A secondo del valore posto a base di gara si potrà scegliere una delle procedure indicate **all'art. 36 comma 2 del Codice** in caso di **importi inferiori alla soglia comunitaria** (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)

Per **importi di valore superiore alla soglia comunitaria** si dovrà procedere con procedura aperta o procedura ristretta o altre forme di scelta del contraente previste agli **art. 59 e ss del Codice**.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà posto a base di gara il progetto predisposto dall'amministrazione.

Il progetto sarà redatto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice e sarà approvato unitamente agli atti di gara con la determinazione a contrattare.

Nello stesso atto saranno definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica in base ai quali la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2006 e ss.m.i., dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, valuterà le offerte degli operatori economici partecipanti.

In relazione agli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria **l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. consente di procedere con l'affidamento diretto per appalti di importo inferiori a € 40.000** e senza la necessità di preconstituire degli appositi regolamenti interni. Il comma 5 del precitato articolo del Codice, richiede la verifica dei requisiti di capacità professionale, economica finanziari, tecnico professionale, dell'operatore economico prima dell'affidamento.

La stipulazione del contratto può avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 4, anche attraverso lo scambio di note mediante posta certificata. Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto secondo espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b).

**L'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.m.i. disciplina invece gli affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 40.000 ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.m.i..**

Per questi affidamenti si può fare ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione. La linea guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" contiene indicazioni puntuali di come devono essere svolte le indagini di mercato ed in merito alla costituzione degli albi ed alle loro caratteristiche.

Anche in questa ipotesi non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto secondo espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b).



**Per gli affidamenti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.** sarà necessario fare ricorso ad una delle procedure ad evidenza pubblica indicate dal Codice dei Contratti agli artt. 59 e ss quali, tra le altre, la procedura aperta, la procedura ristretta la procedura competitiva con negoziazione.

## **2. ACCORDO QUADRO**

Attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni possono concludere degli **accordi quadro (cfr. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.)**. L'accordo quadro può essere definito come uno strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti avente una durata massima di 4 anni, per gli appalti nei settori ordinari e di 8 anni per gli appalti nei settori speciali.

Nell'accordo quadro, contratto normativo, vengono definiti anticipatamente le caratteristiche dell'oggetto dei successivi contratti applicativi, quali per esempio le specifiche tecniche, la tipologia del servizio, la loro qualità, senza che sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo fra le parti.

Il contratto normativo stabilisce quindi come verranno stipulati i successivi contratti applicativi derivanti dal contratto normativo lasciando decidere alla stazione appaltante se, quando e per quale valore attivare i singoli contratti applicativi.

Gli accordi quadro possono essere conclusi con un unico operatore o con più operatori economici.

Nel primo caso l'amministrazione sarà obbligata a concludere i contratti applicativi con l'operatore economico con il quale è stato sottoscritto il contratto normativo. Nel secondo caso l'amministrazione, per la conclusione del contratto applicativo, dovrà individuare l'operatore sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze oppure potrà riaprire il confronto competitivo fra tutti gli operatori individuati.

La funzionalità dell'accordo quadro è quella di consentire all'amministrazione di individuare un operatore economico per lo svolgimento di uno specifico servizio, preventivamente dettagliato e normato nel capitolato speciale alla base della procedura di gara dell'accordo quadro e di attivare, attraverso singoli contratti applicativi, l'operatore economico secondo necessità entro la durata di validità dell'accordo quadro, senza che l'operatore economico possa avanzare pretese in ordine all'esecuzione del servizio.

Si tratta di uno strumento altamente flessibile che consente all'amministrazione di rispondere, work in progress, alle necessità di erogazione di un servizio senza l'obbligo di procedere ogni volta all'espletamento di una procedura di gara.

### **3. SCHEDE DI SINTESI**

#### **COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

- copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione
- messa a disposizione da parte del partner privato di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità, necessarie all'attività di progettazione e di gestione delle attività.
- la procedura per la scelta del partner per la progettazione e gestione del servizio è svincolata dal Codice degli Appalti.
- procedura di selezione del partner per la progettazione e gestione del servizio più snella prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella L 328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e nelle Leggi Regionali.

#### **COPROGETTAZIONE DEL SOLO PROGETTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

- copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione
- messa a disposizione da parte del partner privato di attrezzature/strumentazioni, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, necessarie all'attività di progettazione.
- la procedura per la scelta del partner per la progettazione è svincolata dal Codice degli appalti
- procedura per la selezione del partner di progettazione più snella prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella L 328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e nelle Leggi Regionali finalizzata ad ottenere un progetto da porre a base di gara ai sensi del Codice degli Appalti per l'individuazione dell'Ente gestore.

**COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE  
PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

- copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione
- messa a disposizione da parte del partner privato di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità, necessarie all'attività di progettazione e di gestione delle attività.
- la procedura per la scelta del partner per la progettazione e gestione del servizio è svincolata dal Codice degli Appalti ma deve rispettare i principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.
- procedura di selezione del partner per la progettazione e gestione del servizio più snella delineata dalla L 328/2000, dal DPCM 30 marzo 2001 e dalle Leggi Regionali ma nel rispetto dei principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.

**COPROGETTAZIONE DEL SOLO PROGETTO  
PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

- copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione
- messa a disposizione da parte del partner privato di attrezzature/strumentazioni, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, necessarie all'attività di progettazione.
- la procedura per la scelta del partner per la progettazione è svincolata dal Codice degli Appalti ma deve rispettare i principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.
- procedura di selezione del partner per la progettazione più snella delineata dalla L 328/2000, dal DPCM 30 marzo 2001 e dalle Leggi Regionali ma nel rispetto dei principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni finalizzata ad ottenere un progetto da porre a base di gara ai sensi del Codice degli Appalti per l'individuazione dell'Ente gestore.

## **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E/O DELLA GESTIONE**

- realizzazione di un servizio di progettazione e/o di gestione verso un corrispettivo
- la procedura per la scelta del partner per la progettazione e/o gestione del servizio è vincolata al rispetto del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e ss.m.i..
- A secondo del valore posto a base di gara si potrà scegliere una delle procedure indicate all'art. 36 comma 2 del Codice in caso di **importi inferiori alla soglia comunitaria** (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)  
Per importi di **valore pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dl.gs 50/2016 e ss.m.i** si dovrà procedere con procedura aperta o procedura ristretta o altre forme di scelta del contraente previste agli art. 59 e ss del Codice